

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 dicembre 2020, n. 133

Ricorsi di privati ai sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 per l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Caselle Torinese 29 luglio 2020, n. 32. Accoglimento.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- il 3 settembre 2020 sono pervenuti i ricorsi, presentati ai sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, da La Salga srl, Cena Luigi e Marsaglia Cagnola Nicola per l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Caselle Torinese 29 luglio 2020, n. 32 di approvazione della variante parziale n. 8 al piano regolatore generale comunale;
- la legge regionale n. 56/77, all'articolo 17, comma 7 attribuisce ai comuni la competenza ad approvare varianti parziali al piano regolatore, nei limiti quantitativi e qualitativi stabiliti nei commi 5 e 6;
- l'articolo 17, comma 14 della legge regionale citata consente a chiunque di presentare ricorso al Presidente della Giunta regionale per l'annullamento di tali varianti se i loro contenuti eccedono quelli stabiliti dalla legge;
- la variante parziale di cui alla deliberazione consiliare 29 luglio 2020, n. 32 è stata approvata dal Comune di Caselle Torinese con la procedura dell'articolo 17, comma 7 della legge regionale n. 56/77;
- i ricorrenti chiedono l'annullamento della variante parziale numero 8, approvata dal Comune di Caselle Torinese, relativamente alla nuova disciplina attuativa dell'area normativa RN1a, poiché in tale area:
 - in sede di approvazione del piano regolatore generale comunale, avvenuta con la deliberazione della Giunta regionale n. 2-2009 del 22 gennaio 2001, è stato introdotto ex officio, ai sensi della legge regionale n. 56/77, l'obbligo di attuazione con iniziativa pubblica o con programma integrato di intervento previsto dalla legge regionale 9 aprile 1996, n. 18 "Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 " esteso all'intera area normativa e con l'obbligo del principio di trasferimento della superficie in applicazione dell'articolo 10.17.2b punto 3, delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale (PRG);
 - con la predetta variante parziale n. 8 vengono invece ammessi anche piani esecutivi convenzionati parziali di iniziativa privata e con una superficie territoriale di cinquemila metri quadrati di superficie e che quindi, sostengono i ricorrenti, la variante non rientra tra quelle che il comune può autonomamente approvare, poiché approvata in violazione della lettera a), comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale n. 56/77 che prevede: "5. Sono varianti parziali al PRG le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni: a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;"

Dato atto che:

- il Comune di Caselle Torinese, informato del ricorso, ha presentato le proprie deduzioni con nota del 5 ottobre 2020, pervenuta tramite posta elettronica certificata, affermando il pieno rispetto della procedure previste dall'articolo 17, comma 7 della legge regionale citata e la coerenza delle stesse con il disposto normativo ed, in particolare, che:

1) la variante parziale non ha inteso né eliminare né sostituire la norma di attuazione dell'Area RN1a, così come modificata in sede di approvazione del PRG approvato nel 2001 e basata su uno strumento urbanistico esecutivo (SUE) unitario, ma l'ha mantenuta come modalità prioritaria, limitandosi ad integrarla e cioè ammettendo con alcune precauzioni e con obbligo di valutazione ambientale strategica (VAS) estesa all'intera RN1a, una eventuale attuazione, anche per parti, dell'Area RN1a del PRG;

2) con la variante parziale n. 8 ha ritenuto di rispettare nella sostanza la lettera a) del comma 5 della legge regionale n. 56/77 laddove il riferimento nel testo della legge alle "...modificazioni inserite in sede di approvazione..." è stato inteso come non attribuito a qualunque modifica ex officio bensì a quelle modifiche che riguardino l'impianto strutturale del PRG;

- in merito al pronunciamento di compatibilità della variante parziale n. 8, da esprimersi da parte della Città Metropolitana di Torino ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della legge regionale n. 56/77 sul progetto preliminare adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 24 febbraio 2020, il competente Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità, Direzione Territorio e Trasporti con determinazione dirigenziale n. 1295 del 20 aprile 2020 ha escluso incompatibilità con il vigente Piano territoriale di coordinamento (PTC), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle norme di attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati. Con particolare riferimento alle modalità attuative dell'Area RN1a, la Città Metropolitana ha ritenuto necessario un attivo controllo dell'Amministrazione comunale all'avvio dei singoli interventi, affinché non vengano meno i presupposti per i quali erano stati individuati strumenti esecutivi a regia pubblica, anche in considerazione delle importanti opere di dismissione e di urbanizzazione che l'intervento contiene, pur comprendendo lo spirito con il quale si propone l'attuazione per parti con piano esecutivo convenzionato di iniziativa privata, oltre che con SUE di iniziativa pubblica o programma integrato unitario come previsto dalle norme di attuazione del PRG vigente;

- informata del ricorso, la Città Metropolitana con successiva nota di deduzioni prot. n. 71498/2020 del 13 ottobre 2020 del competente Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità, Direzione Territorio e Trasporti ha dichiarato che dall'istruttoria degli atti della variante parziale numero 8 non poteva evincersi che la disciplina per l'area RN1a era stata introdotta con modifica ex officio dalla Regione Piemonte nel 2001 in fase di approvazione del PRG poiché nell'atto di adozione comunale della variante parziale è presente solamente l'elencazione delle condizioni per cui la variante è da classificarsi come parziale, senza ulteriori specificazioni o precisazioni. Precisa la Città Metropolitana che in caso di proposte di modifica al PRG, relative a disposti introdotti precedentemente ex officio, viene sempre chiesto al comune di esplicitare tale circostanza e conseguentemente il comune viene invitato allo stralcio delle proposte medesime in fase di progetto definitivo, al fine di non incorrere nell'approvazione di atti amministrativi impugnabili;

- il comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale n. 56/77, recita:

“Sono varianti parziali al piano regolatore generale (PRG) le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti”;

- il successivo comma 6 recita:

“I limiti dimensionali di cui al comma 5 sono inderogabili e si intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del PRG; le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. A tal fine gli elaborati della variante comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante. Le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono risultare compatibili o complementari con le destinazioni d'uso esistenti”;

- il comma 3 dello stesso articolo 17 definisce varianti generali al Piano regolatore quelle modifiche che producono i seguenti effetti:

- “a) interessano l'intero territorio comunale;
- b) modificano l'intero impianto strutturale, urbanistico o normativo, del PRG”;

- il comma 4 definisce varianti strutturali le modifiche che non rientrano in alcuna delle tipologie individuate nei commi 3, 5 e 12 nonché le varianti di adeguamento del PRG al Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) o al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e le varianti di adeguamento alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante;

- non sono sindacabili dalla Regione, ai sensi dell'articolo 17 citato, le modalità seguite dal comune nell'iter formativo e di approvazione della variante e le loro motivazioni;

- il progetto definitivo della variante parziale n. 8 propone le seguenti modifiche al PRG vigente che testualmente si riportano:

- 1) Adeguamento della normativa del PRG vigente sui sottotetti di edifici residenziali ed eventuale recepimento nelle N.T.A. della L.R. n. 16/2018;
- 2) Modifica delle modalità attuative dell'Area "RN1a";
- 3) Aree produttive IC del PRG vigente - Modifica delle attività consentite e riconoscimento di una IC con caratteristica mista produttivo-terziaria;
- 4) Modifica normativa delle condizioni di intervento del "piano pilotis" del PRG vigente;
- 5) Verifica della permanenza ed effetti dei vincoli idrogeologici in località Borgata S. Anna;
- 6) Modifica art. 6.6. "Impianti vari", delle Norme Tecniche di Attuazione con precisazioni riguardo alla distanza dalla residenza;
- 7) Riconfigurazione urbanistica come standard a parcheggio e trasferimento volumetria dell' area "Ex Mattatoio" ubicata nel Centro Storico;
- 8) Modifiche alle NTA in recepimento del Regolamento attuativo del Parco Centrale del PRG vigente.
- 9) Correzione di errori grafici o di refusi Correzione di refusi Parc 1-2, fascia stradale, campiture su Tav 9. 1:10.000 del PRGC vigente;

- il punto: "2) Modifica delle modalità attuative dell'Area RN1a" opera la modificazione della disciplina relativa all'Area RN1a che era stata introdotta ex officio in sede di approvazione del piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale n. 56/77, avvenuta con la deliberazione della Giunta regionale n. 2-2009 del 22 gennaio 2001;

- tale modifica contrasta con quanto previsto alla lettera a), comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale 56/77 che qualifica varianti parziali le modifiche che non mutano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione e che, di conseguenza, tale modificazione non può ritenersi rientrare tra quelle ammesse con variante parziale ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 56/77;

- per le rimanenti parti, la variante parziale n. 8, approvata dal Comune di Caselle Torinese con la deliberazione consiliare 29 luglio 2020, n. 32, non integrando le caratteristiche indicate nei commi 3 e 4 dell'articolo 17 citato, assume i connotati di variante parziale in quanto:

- a) non determina ricadute su ambiti esterni al territorio comunale e non modifica la funzionalità dell'impianto strutturale del Piano Regolatore Generale vigente, inteso come l'insieme delle previsioni, cartografiche o normative, che definiscono le scelte strategiche e gli obiettivi;
- b) non produce incrementi delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità del Piano regolatore generale vigente relativi alle attività economico produttive, direzionali, turistico-ricettive in misura superiore al due per cento;
- c) non determina variazioni che interessano la capacità insediativa residenziale in modo non superiore ai limiti stabiliti dalla legge e dal Piano regolatore generale vigente;
- d) non produce ricadute sulla struttura generale dei vincoli.

Tanto premesso, si ritiene di annullare limitatamente al punto 2) Modifica delle modalità attuative dell'Area "RN1a" la deliberazione del Consiglio comunale di Caselle Torinese 29 luglio 2020, n. 32.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
vista la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56;
dato atto che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

decreta

di accogliere i ricorsi presentati da La Salga srl, Cena Luigi e Marsaglia Cagnola Nicola ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e di annullare limitatamente al punto 2) Modifica delle modalità attuative dell'Area "RN1a" la deliberazione del Consiglio comunale di Caselle Torinese 29 luglio 2020, n. 32;
di dare atto che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente decisione è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla comunicazione o dall'intervenuta piena conoscenza oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Alberto Cirio